SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 217**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che i giorni 15, 16 e 17 luglio 1992 non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede là citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 15, 16 e 17 luglio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4184

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 settembre 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1989, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 281, con il quale sono stati nominati, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che sta per scadere il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telefax n. 86648/8.775.12.3 del 14 marzo 1992, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha proposto le date dei giorni 29 e 30 novembre 1992 per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuto di aderire a tali proposte;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero avranno luogo il giorno 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 30 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, viale Boston, 25.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro: VITALONE

92A4191

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992, avviso di rettifica ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 9 giugno 1992), **coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 7 agosto 1992) **recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche disposizioni (art. 1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo è riportato in appendice.

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

Capo I

PROVE

Art. 1.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2.

Esame di persona imputata in un procedimento connesso

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina. l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.»;

b) nel comma 5, le parole «dagli articoli 194, 195 e 499» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 194, 195, 499 e 503».

2. L'articolo 142 *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,* è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole «*Quando per le notificazioni*», sono inserite le seguenti: «dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice»;

d) la lettera *d)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*d)* l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;».

Art. 210 del c.p.p., come sopra modificato:

«Art. 210 *(Esame di persona imputata in un procedimento connesso).*
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio.

2. *Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.*

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste *dagli articoli 194, 195, 499 e 503.*

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*».

Articoli 194, 195, 499 e 503 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, l'oggetto e i limiti della testimonianza; la testimonianza indiretta; le regole per l'esame testimoniale; l'esame delle parti private (per il testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8).

Art. 142 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sopra modificato:

«Art. 142 *(Citazione dei testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici* e imputati di un procedimento connesso). — [1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento].

2. Quando per le notificazioni *dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del codice* è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L'atto di citazione contiene:

a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) *l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;*

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'art. 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3, lettere *b), c), d), e)* nonché l'indicazione dell'imputato».

Articoli 198, 210 e 226 del c.p.p.:

riguardano rispettivamente, gli obblighi del testimone; l'esame di persona imputata in un procedimento connesso (per il testo v. sopra); il conferimento dell'incarico di perito.

Art. 3.

Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti

1. *L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). — *1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.*

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

*5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo».*

2. *Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«Art. 238-*bis (Sentenze irrevocabili). — *1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3».*

3. *Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«Art. 190-*bis (Requisiti della prova in casi particolari). — *1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».*

4. *Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole «dell'articolo 190 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*».*

Art. 495 del c.p.p., come sopra modificato e come ulteriormente modificato dal successivo art. 7:

«Art. 495 *(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova).* — 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma *degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis. *Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.*

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse».

Articoli 51, 187, 190, 192, 210, 236, 500 e 503 del c.p.p.

riguardano, rispettivamente, gli uffici del pubblico ministero; l'oggetto della prova; il diritto alla prova; la valutazione della prova; l'esame di persona imputata in un procedimento connesso; i documenti relativi al giudizio sulla personalità; le contestazioni nell'esame testimoniale; l'esame delle parti private (per il testo dell'art. 210 v. in nota all'art. 2; per il nuovo testo dell'art. 500 v. l'art. 7; per il testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8).

Art. 3-*bis*.

Intercettazioni ambientali

1. *Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*».*

2. *Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente*

periodo: «Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa».

Art. 295 del c.p.p., come sopra modificato:

«Art. 295 (*Verbale di vane ricerche*). 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-*bis*. *Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3*-bis».

Articoli 51 e 103 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente gli uffici del pubblico ministero; le garanzie di libertà del difensore (per il testo del comma 3-*bis* dell'art. 51 v. in nota all art. 13).

Art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, come sopra modificato:

«Art. 13. 1. In deroga a quanto disposto dall art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. *Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.*

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

Art. 614 del c.p.:

riguarda la violazione di domicilio.

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE

Art. 4.

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.»;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.»;

b) nel comma 3, le parole «nell'ambito delle direttive impartite» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito delle direttive impartite».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*7.* La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3.».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.».

5. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*c)* informazioni assunte a norma dell'articolo 351;».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *l)* del comma 2, sono soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* comma 2 del codice penale» nonché la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera *l)* del comma 2 è inserita la seguente:

«*l*-bis). delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale;».

7. Dopo l'articolo 108 *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, è inserito il seguente:

«Art. 108-*bis* (*Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato*). — *1.* Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, è sostituito dai seguenti: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.».

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole «ufficiale di polizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o del personale della Direzione investigativa antimafia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

Articoli 347, 348, 350, 351 e 357 del c.p.p., come sopra modificati:

«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). — 1. *Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. *Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.*

3. *Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3 e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.* Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».

«Art. 348 (Assicurazione delle fonti di prova). — 1. *Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.*

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attività di indagine che, *anche nell'ambito delle direttive impartite*, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

«Art. 350 *(Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)*. — 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'art. 384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97, comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. *La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3»* (*).

(*) La Corte cost., con sent. 23 maggio-12 giugno 1991, n. 259 (*G.U.* n. 24 del 19 giugno 1991, 1ª serie spec.), aveva dichiarato l'illeg. cost. del presente comma (nella formulazione previgente), limitatamente all'inciso «salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3».

«Art. 351 *(Altre sommarie informazioni)*. — 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. *Si applica la disposizione del secondo periodo dell'art. 362.*

1-bis. *All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera* b), *procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto».*

«Art. 357 *(Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria)*. — 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte a norma dell'art. 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato».

Art. 380 del c.p.p., come mod. dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, conv. con mod. dalla legge 5 ottobre 1991, n. 314, e dal presente articolo:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

h) *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;*

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, [dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis*, comma 2, del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645;

l-bis) *delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416*-bis *del codice penale;*

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti tra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

Articoli 55, 275, 346, 347, 362, 371, 371-bis *e 503 del c.p.p.:*

riguardano, rispettivamente, le funzioni della polizia giudiziaria; i criteri di scelta delle misure cautelari personali; gli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità; l'obbligo di riferire la notizia di reato; l'assunzione di informazioni; i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero; l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia; l'esame delle parti private (per il testo dell'art. 275 v. in nota all'art. 25-*quater*; per il testo dell'art. 362 v. in nota all'art. 5; per il testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8).

Art. 416-bis *del c.p.:*

riguarda l'associazione di tipo mafioso (per il testo v. in nota all'art. 11-*bis*).

Art. 112 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sopra modificato:

«Art. 112 (Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità). — 1. *La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'art. 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275 comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.* La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta».

Articoli 117 e 118 del c.p.p., come sopra modificati:

«Art. 117 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. *Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371*-bis *accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci».*

«Art. 118 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno).* — 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria *o del personale della Direzione investigativa antimafia* appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. *Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.*

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio».

Art. 335 del c.p.p.:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato).* 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

Art. 5.

Attività del pubblico ministero

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole «agli effetti del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel dibattimento».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».

3. *Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

«*d)* delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;».

Articoli 360, 362, 370 e 373 del c.p.p., come sopra modificati:

«Art. 360 *(Accertamenti tecnici non ripetibili).* — 1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati *nel dibattimento».*

«Art. 362 *(Assunzione di informazioni)*. — 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. *Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203*».

«Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). — 1. *Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.*

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini».

«Art. 373 *(Documentazione degli atti)* — 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti è redatto verbale:

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

d) *delle sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 362;*

d-bis) *dell'interrogatorio assunto a norma dell'art. 363;*

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'art. 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 142».

Articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 363 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; gli obblighi del testimone; la facoltà di astensione dei prossimi congiunti; il segreto professionale; il segreto d'ufficio; il segreto di Stato; gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza; l'interrogatorio delle persone imputate in un procedimento connesso.

Art. 6.

Chiusura delle indagini preliminari Fascicolo per il dibattimento

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 406 *(Proroga del termine)*. — *1.* Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, *sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.*».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

«*d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;».

Articoli 405, 407 e 431 del c.p.p., come sopra modificati:

«Art. 405 (*Inizio dell'azione penale. Forme e termini*). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. *Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera* a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero».

«Art. 407 (*Termini di durata massima delle indagini preliminari*). — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) *i delitti indicati nell'art. 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;*

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».

«Art. 431 (*Fascicolo per il dibattimento*). — 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) *i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;*

e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'art. 236;

f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove».

Articoli 51, 127 e 275 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, gli uffici del pubblico ministero; il procedimento in camera di consiglio; i criteri di scelta delle misure cautelari personali (per il testo del comma 3-*bis* dell'art. 51 v. in nota all'art. 13; per il testo dell'art. 275 v. nota all'art. 25-*quater*).

Art. 416 del c.p.:

riguarda l'associazione per delinquere.

Capo III

GIUDIZIO

Art. 7.

Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale

1. *Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*«4-*bis. *La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495».*

2. *Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:*

*«Art. 147-*bis (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). — *1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.*

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame».

3. *Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento».*

4. *L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale). — *1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della disposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.*

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

*2-*bis. *Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.*

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della disposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Art. 468 del c.p.p., come sopra modificato:

«Art. 468 *(Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici)* — 1 Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'art. 495.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. *La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495.*

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 2».

Articoli 210 e 495 (come modificato dall'art. 3 e dal presente articolo) del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, l'esame di persona imputata in un procedimento connesso; i provvedimenti del giudice in ordine alla prova (per il testo dell'art. 210 v. in nota all'art. 2; per il testo dell'art. 495 v. in nota all'art. 3).

Art. 422 del c.p.p.:

riguarda le sommarie informazioni ai fini della decisione nell'udienza preliminare.

Art. 8.

Contestazioni nell'esame delle parti
Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.».

1-bis. *Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«Art. 511-*bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). — 1. *Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.».*

2. *Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole «degli atti assunti dal pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero».*

2-bis. *Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«Art. 512-*bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). — 1. *Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa».*

Articoli 503 e 512 del c.p.p., come sopra modificati:

«Art. 503 *(Esame delle parti private)*. — 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 3.

5. *Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.*

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 391 e 422».

«Art. 512 (*Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione*). — 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura *degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero* e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione».

Articoli 238 e 511 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, i verbali di prove di altri procedimenti; le letture consentite nel dibattimento (per il nuovo testo dell'art. 238 v. l'art. 3).

Capo IV

MISURE CAUTELARI

Art. 9.

Divieto di espatrio

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*2-bis*. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

Art. 281 del c.p.p., come sopra modificato:

«Art. 281 (*Divieto di espatrio*). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-bis. *Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio*».

Art. 10.

Computo della custodia cautelare all'estero

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 722 (*Custodia cautelare all'estero*). — *1*. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.».

Articoli 303 e 304 del c.p.p.:

Riguardano, rispettivamente, i termini di durata massima della custodia cautelare; la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO.

Capo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 11.

Reati contro l'amministrazione della giustizia

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*bis* (*False informazioni al pubblico ministero*). — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 374-*bis* (*False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375 (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.».

6. *Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:*

*«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta e la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi».*

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 384 *(Casi di non punibilità).* — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.».

Articoli 372, 376 e 377 del c.p., come sopra modificati:

«Art. 372 *(Falsa testimonianza).* Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione *da due a sei anni*.».

«Art. 376 (Ritrattazione). — *Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.*

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile».

«Art. 377 (Subornazione). — *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.*

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

Articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 373, 374 e 378 del c.p.:

riguardano, rispettivamente, i delitti di: omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale; omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio; omessa denuncia aggravata; omessa denuncia di reato da parte del cittadino; omissione di referto; rifiuto di uffici legalmente dovuti; autocalunnia; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; favoreggiamento personale.

Art. 11-*bis*.

Modifica dell'articolo 416-*bis* del codice penale

1. *Al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».*

*Art. 416-*bis* del c.p. (aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646), come modificato dall'art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo:*

«Art. 416-*bis* *(Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri *ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Art. 11-*ter*.

Introduzione dell'articolo 416-*ter* del codice penale

1. *Dopo l'articolo 416-*bis* del codice penale, è inserito il seguente:*

*«Art. 416-*ter. — (Scambio elettorale politico-mafioso). — *La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro».*

*Art. 416-*bis* del c.p.:*

v. in nota all'art. 11-*bis*.

Art. 11-*quater*.

Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

1. *Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni».*

Art. 96 del t.u. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sopra modificato:

«Art. 96. — Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, *è punito con la reclusione da uno a quattro anni* e con la multa da lire seicentomila a lire quattromilioni (*), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità».

(*) L'ammontare della pena pecuniaria è stato così aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, commi primo e secondo, delle legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11-*quinquies*.

Usura e usura impropria

1. *All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al primo comma, le parole da: «fino a due» a: «quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni»;*

b) *dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:*

«Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria».

2. *Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:*

*«Art. 644-*bis (Usura impropria). — *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.*

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644».

Art. 644 del c.p., come sopra modificato:

«Art. 644 (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione *da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.*

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI DI STUPEFACENTI E DI RICICLAGGIO

Art. 12.

Disposizioni in materia di armi

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. *Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti».

4. *Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:*

«I commercianti di armi devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».

6. *Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati»;*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo».

9-10 *(Soppressi dalla legge di conversione).*

11. *Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica».*

Articoli 31, 35 e 55 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

«Art. 35 [così come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e dal presente articolo]. — Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza *e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.*

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila (*).

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila (*)».

«Art. 55 [così come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e dal presente articolo]. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. *I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila (*).

L'acquirente o il cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila (*)».

Articoli 2 e 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi:

«Art. 2 [così come mod. dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e dal presente articolo] *(Armi e munizioni comuni da sparo).* — Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

(*) Importi così elevati per effetto dell'art. 113, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, *a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti,* ne possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego é previsto da disposizioni legislative o regolamentari *ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.».*

«Art. 10 [così come mod. dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, e dal presente articolo] *(Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo).* — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni (*).

È punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (*) chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.

(*) Importi così elevati per effetto dell'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni (*)».

(*) Importi così elevati per effetto dell'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12-*bis*.

Giudizio direttissimo

1. *Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.*

Articoli 449 e 566 del c.p.p.:

riguardano, rispettivamente, i casi e i modi del giudizio direttissimo; la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo.

Art. 12-*ter*.

Disposizione in materia di stupefacenti

1. *Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «dal comandante del nucleo di polizia tributaria,», sono inserite le seguenti: «o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,».*

Art. 97 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sopra modificato:

«Art. 97 *(Acquisto simulato di droga).* — 1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, *o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,* procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

*Art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata (limitatamente ai primi tre commi e ai commi 6 e 6-*bis*):*

«1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

Commi 4 e 5 (*omissis*).

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

6-*bis*. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie».

Art. 12-*quater*.

Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati

1. *Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis *e 648-*ter *del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.*

2. *Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.*

3. *Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.*

4. *L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.*

---

*Articoli 51, 648-*bis *e 648-*ter *del c.p.:*

riguardano, rispettivamente, l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (limitatamente ai primi cinque commi):

«1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2, si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria».

Art. 12-*quinquies*.

Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis *e 648-*ter *del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. *Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis *e 648-*ter *del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis *del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis *del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.*

---

*Articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis *e 648-*ter *del c.p.:*

Riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (per il testo dell'art. 416-*bis* v. in nota all'art. 11-*bis;* per il testo dell'art. 644 v. in nota all'art. 11-*quinquies;* per il testo dell'art. 644-*bis* v. nell'art. 11-*quinquies*).

Articoli 73 e 74 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:

Riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TITOLO III

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 13.

Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.».

2. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter*. — *1.* Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.».

---

*Art. 51, comma 3-*bis*, del c.p.p. (aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con mod. dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8):*

«3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* (*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

(*) Sono le funzioni di pubblico ministero esercitate nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura.

Misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, titolo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà:

sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e il regime di semilibertà.

*Articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50 stessa legge 26 luglio 1975, n. 354:*

riguardano, rispettivamente, il lavoro all'esterno; i permessi premio; l'affidamento in prova al servizio sociale; la detenzione domiciliare; l'ammissione alla semilibertà (per il testo dell'art. 47 v. in nota all'art. 14-*bis)*.

Art. 12 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, come sopra modificato:

«Art. 12. — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;

b) (soppressa dalla legge di conversione);

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte;

d) *non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.*

3. *All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10».*

TITOLO IV
NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

Art. 14.
Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.».

---

*Art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, come sopra modificato:*

«Art. 58-*quater (Divieto di concessione di benefici)*. — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-*bis* che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-*ter*, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

5. *Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art.* 4-bis, *nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un*

delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. *Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.*

7. *Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura».*

Art. 4-bis *della stessa legge 26 luglio 1975, n. 354:*
v. in nota all'art. 15.

Misure alternative alla detenzione di cui al capo VI medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:
v. in nota all'art. 13.

Art. 385 del c.p.:
riguarda il delitto di evasione.

Art. 14-*bis*.

Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario

1. *La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.*

Art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663:

«Art. 47 (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidando si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale».

La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (*Gazz. Uff.* 19 luglio 1989, n. 28 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata.

La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (*Gazz. Uff.* 27 dicembre 1989, n. 52 - 1ª serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 terzo comma, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343 (*Gazz. Uff.* 4 novembre 1987, n. 46 - 1ª serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui — in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova — non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

Art. 15.

Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «(*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — *1.* Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, *fatta eccezione per la liberazione anticipata,* possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*. *Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste*

dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354. *In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza* dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

---

*Articoli 4-*bis *e 58-*ter *della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà:*

«Art. 4-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, poi mod. dal presente articolo] (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). — 1. *Fermo quanto stabilito dall'art. 13-*ter *del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis *del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis *e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.*

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. *L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3».*

«Art. 58-*ter* [aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203] *(Persone che collaborano con la giustizia).* — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-*ter* e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione».

Misure alternative alla detenzione di cui al capo VI medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:

v. in nota all'art. 13.

*Art. 13-*ter *del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:*

aggiunto dall'art. 13 del decreto qui pubblicato.

*Articoli 416-*bis*, 575, 628, 629 e 630 del c.p.:*

riguardano, rispettivamente, le associazioni di tipo mafioso; il delitto di omicidio; il delitto di rapina; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (per il testo dell'art. 416-*bis* v. in nota all'art. 11-*bis*).

Articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:

riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; le aggravanti specifiche.

Art. 16.

Colloqui investigativi

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il personale indicato nell'articolo 18-*bis*.».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*,».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

*«Art. 18-*bis* (Colloqui a fini investigativi). — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.*

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera *a)*, non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, *senza necessità di autorizzazione*, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-*bis* della legge».

6. *Nel comma 6 dell'articolo 1-*quinquies *del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486,* le parole: «può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati» sono sostituite dalle seguenti: «può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.».

Articoli 18 e 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà:

«Art. 18 [così come sost. dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, poi mod. dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dal presente articolo] *(Colloqui, corrispondenza e informazione).* — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può esser autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

*Salvo quanto disposto dall'art. 18-*bis, *per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.*

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa».

«Art. 67 *(Visite agli istituti)*. — Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;

b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio *e per il personale indicato nell'art. 18-*bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti».

Art. 35 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354; così come mod. dall'art. 2 del D.P.R. 10 luglio 1975, n. 421, dall'art. 8 del D.P.R. 18 maggio 1989, n. 248, e dal presente articolo:

«Art. 35 (Colloqui). — *I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.*

Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di quattro colloqui al mese.

Il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero, può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37, da concedere dalle autorità competenti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge ed ai sensi del primo comma del presente articolo e del primo comma dell'art. 37.

Ai soggetti gravemente infermi ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

*Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'art. 18-*bis *della legge».*

*Art. 1-*quinquies *del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con mod. dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (aggiunto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486), come sopra modificato:*

«Art. 1-*quinquies*. — 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'art. 165-*ter* del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e *può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'art. 18*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario*. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'art. 1.

7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario».

Art. 3 D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410:

v. in nota all'art. 12-*ter* il testo dei primi tre commi e dei commi 6 e 6-*bis*. Il comma 7 dello stesso articolo prevede inoltre che: «La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

*Articoli 51, comma 3-*bis*, e 371-*bis *del c.p.p.:*

v., rispettivamente, in nota all'art. 13 e all'art. 4.

Art. 12 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa:

riguarda il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota all'art. 12-*quater*).

Art. 17.

Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria

1. *L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle* A, B, *parte I e parte II, e* C *allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unità.*

2. *Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene nel contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.*

3. *Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.*

4. *Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.*

5. *La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.*

Art. 38, commi 1 e 3, legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata:

«1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. *(Omissis).*

3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo».

Art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

«2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito».

Legge 7 giugno 1975, n. 198:

indica le procedure per l'inquadramento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria), quali volontari ausiliari.

Art. 1, comma 3, D.L. 29 gennaio 1992, n. 36, conv. dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile:

«3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 (*) continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173».

(*) Secondo il quale «Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle *B* parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle»

Art. 18.

Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.».

Art. 43 legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, come sopra modificato:

«Art. 43 *(Dimissione)*. — La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile».

Art. 19.

Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

---

*Art. 41-*bis *(aggiunto dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, come sopra modificato:*

«Art. 41-*bis* *(Situazioni di emergenza)*. — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. *Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».*

*Art. 4-*bis *medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:*

v. in nota all'art. 15.

Art. 20.

Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI.

Art. 21.

Applicazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti.».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 110 ord. giud., approv. con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, così come sost. dall'art. 1 legge 16 ottobre 1991, n. 321, poi mod. dal presente articolo:

«Art. 110 (*Applicazione dei magistrati*). — 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito preventivamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti».

Art. 21-*bis*.

Sospensione dei termini delle indagini preliminari

1. *Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:*

«La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

*Art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (sostituito dall'art. 240-*bis *delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271), come sopra modificato:*

«Art. 2. — In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'art. 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificatamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura penale.

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate».

Art. 21-*ter*.

Trattamento economico di missione per magistrati applicati

1. *Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:*

*«La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-*bis*, comma 6-*bis*; e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».*

Art. 1 legge 26 luglio 1978, n. 417, recante adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, come sopra modificato:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente,

ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836	L. 27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella *A*	» 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella *A* e 1) della successiva tabella *D*	» 19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella *D*	» 14.000
5) rimanente personale militare	» 10.000

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

*La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-*bis*, comma 6-*bis*, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.*

L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire».

*Articoli 76-*bis* e 110 ord. giud. approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12:*

v. rispettivamente, in nota all'art. 21-*quater* e in nota all'art. 21.

Art. 21-*quater*.
Procuratore nazionale antimafia

1. *Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:*

«2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore ai dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali».

2. *Nel citato articolo 76-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

*«6-*bis*. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2».*

3. *Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.*

4. *Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.*

*Art. 76-*bis* ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 6 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con mod. dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8), come sopra modificato e come ulteriormente modificato dal successivo art. 21-*quinquies:

«Art. 76-*bis* (*Procuratore nazionale antimafia*). — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. *Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.*

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. *Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.*

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale.

6-bis. *Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2».*

Articoli 192, secondo comma, e 194 ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 142:

«Art. 192, secondo comma. — La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio».

«Art. 194 [come sostituito dall'art. 2 legge 16 ottobre 1991, n. 321, poi modificato dall'art. 2 legge 8 novembre 1991, n. 356] (*Tramutamenti successivi*). — 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

Art. 21-*quinquies*.

Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia

1. *Il comma 4 dell'articolo 76-*bis *del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:*

«4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

---

*Art. 76-*bis *ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12:*

v. in nota all'art. 21-*quater*.

Art. 21-*sexies*.

Reversibilità delle funzioni

1. *I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.*

2. *I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

Art. 22.

Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni

01. *L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423».

02. *Al comma 4 dell'articolo 2-*bis *della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso.*

1. Al secondo comma dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.».

1-bis. *Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.*

Articoli 3, 6 e 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità:

«*Art. 3* [come modificato dall'art. 10 legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'art. 4 legge 3 agosto 1988, n. 327]. - *Alle persone indicate nell'art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.*

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

«Art. 6 [come sostituito dall'art. 7 legge 3 agosto 1988, n. 327].

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione».

«Art. 7 [come modificato dall'art. 11 D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. con mod. legge 18 febbraio 1992, n. 172]. — Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo».

Articoli 2-bis e 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia:

«Art. 2-*bis* [aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, così integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo]. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. *Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.*

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale».

Art. 2-*ter* [aggiunto dall'art. 14 legge 13 settembre 1982, n. 646, poi mod. dall'art. 2 legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo]. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. *A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza, il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.*

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto computabili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione ai beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale».

Art. 22-bis.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. *All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«5-*ter. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis, *del codice di procedura penale».*

2. *Al secondo comma dell'articolo 10-*bis *della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3, 4 e 5-*ter *dell'articolo 10».*

3. *Nel comma 1 dell'articolo 10-*sexies *della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dispongono divieti» sono sostituite dalle seguenti: «o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-*ter, *e di quelli che dispongono divieti».*

*Articoli 10, 10-*bis *e 10-*sexies *della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia:*

«Art. 10 [prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo]. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.*

5-ter. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis, *del codice di procedura penale».*

«Art. 10-*bis* [aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo]. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*), d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, *nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni* indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

*Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimento di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter *dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10* quater. *Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.*

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia

(*) Vedi il D.P.C.M 5 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 luglio 1983.

delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze *autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni* o concessioni ovverò la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente».

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5*-ter, *e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10*-quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615*-ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare ance in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

*Art. 51, comma 3-*bis, *del c.p.p.:*

v. in nota all'art. 13.

Art. 23.

Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423:

concerne misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Legge 31 maggio 1965, n. 575:

reca disposizioni contro la mafia.

Art. 24.

Misure di prevenzione patrimoniali

1. Dopo l'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*quater*. — *1.* Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. *Qualora tra i beni siano compresi beni*

immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.».

«Art. 3-*quinquies*. — *1.* L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.».

Articoli 416-bis, *629, 630, 648*-bis *e 648*-ter *del c.p.:*

riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro a scopo di estorsione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (per il testo dell'art. 416-*bis* v. in nota all'art. 11-*bis*).

Articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies *e* 2-octies *della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia:*

Per il testo degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* v. in nota all'art. 22; per il testo dei rimanenti articoli v. in appendice al testo della legge 19 marzo 1990, n. 55, ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1990.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Art. 25.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 25-*bis*.

Perquisizioni di edifici

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3*-bis, *del codice di procedura penale.*

2. *Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.*

3. *Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.*

Art. 27 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale:

«Art. 27. — 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere

a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».

*Art. 51, comma 3-*bis, *del c.p.p.*:

v. in nota all'art. 13.

Art. 25-*ter*.

Intercettazioni preventive

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis, *del codice di procedura penale.*

2. *La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per i periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.*

3. *Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.*

Art. 226 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271:

riguarda le intercettazioni telefoniche preventive.

Art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991; n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa:

riguarda il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota all'art. 12-*quater*).

*Art. 51, comma 3-*bis, *del c.p.p.*

v. in nota all'art. 13.

Art. 614 del c.p.:

riguarda il delitto di violazione di domicilio.

Art. 25-*quater*.

Soggiorno cautelare

1. *Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis *del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis.

2. *La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.*

3. *Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.*

4. *L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.*

5. *Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.*

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa:

riguarda il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota all'art. 12-*quater*).

Art. 275 del c.p.p., come mod. dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. con mod. dalla legge 8 novembre 1991, n. 356:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).* — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. *Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis *e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (*).*

4. *Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione.*

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. *Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3*».

(*) L'art. 7, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. con mod. dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, così recita: «Per i delitti di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, né il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

*Art. 416-*bis *del c.p.:*

riguarda l'associazione di tipo mafioso (per il testo v. in nota all'art. 11-*bis*).

Legge 31 maggio 1965, n. 575:

reca disposizioni contro la mafia.

TITOLO VII-bis

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI.

Art. 25-*quinquies*.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

1. *È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:*

a) *verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;*

b) *accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;*

c) *accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;*

d) *riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.*

2. *La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.*

3. *Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41-*bis *del codice penale.*

Art. 82 della Costituzione:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Legge 13 settembre 1982, n. 646:

reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575, nonché istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

*Art. 416-*bis *del c.p.:*

riguarda l'associazione di tipo mafioso (per il testo v. in nota all'art. 11-*bis*).

Art. 25-*sexies*.
Composizione della commissione

1. *La commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.*

2. *Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.*

3. *La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.*

Art. 25-*septies*.
Audizioni e testimonianze

1. *Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.*

2. *Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.*

3. *È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.*

4. *Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.*

Articoli 366 e 372 del c.p.:

riguardano, rispettivamente, il rifiuto di uffici legalmente dovuti; la falsa testimonianza.

Art. 25-*octies*.
Richiesta di atti e documenti

1. *La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.*

2. *Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione di cui al presente titolo.*

3. *La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.*

Art. 329 del c.p.p.:

riguarda l'obbligo del segreto per quanto attiene agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Art. 25-*novies*.
Segreto

1. *I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-*octies, *comma 3.*

2. *Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.*

3. *Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.*

Art. 326 del c.p.:

riguarda il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Art. 25-*decies*.
Organizzazione interna

1. *L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commisione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.*

2. *Tutte la volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.*

3. *La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.*

4. *Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.*

5. *Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.*

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE.

Art. 26.

Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella *A* allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella *A*.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro *H*, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonché, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

Art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:

«Art. 6 *(Contingenti di qualifica)*. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

Tabella IV allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo:

riporta la dotazione organica dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.

Articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia:

«Art. 5. — 1. In deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione è conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali è esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di età.

5. Le modalità di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, è inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 6. — 1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purché i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purché tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Articoli 7 e 8 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272:

«Art. 7 *(Centri per la giustizia minorile).* — 1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

3. Di ogni centro per la giustizia minorine fanno parte i servizi indicati nell'art. 8 ubicati nel territorio di competenza.

4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

«Art. 8 *(Servizi dei centri per la giustizia minorile).* — 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538:

reca norme sul decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

Legge 15 dicembre 1990, n. 395:

reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. del 4 D.L. 28 agosto 1987, n. 356, conv. con mod. dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia:

«Art. 4 *(Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella *B*. Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella *B* sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la

tredicesima mensilità. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1° novembre 1987, è abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65».

Tabella allegata al D.M. 21 gennaio 1991, recante correlazione delle misure dell'indennità di servizio penitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria:

«TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

	Lire
Dirigente superiore	896.000
Primo dirigente	606.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi in caso di preposizione alla direzione degli istituti e servizi penitenziari	696.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi senza preposizione alla direzione di istituti e servizi penitenziari	660.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali VI e V e corrispondenti livelli retributivi	375.000
Profili professionali ascritti alla qualifica funzionale IV e corrispondenti livelli retributivi	355.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali III e II e corrispondenti livelli retributivi	345.000

Nota — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto — sia nella carriera dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio».

Art. 27.

Interventi sulle strutture

1. *Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Articoli 2 e 7 D.L. 26 marzo 1990, n. 64, conv. con mod. dalla legge 25 maggio 1990, n. 124, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale:

«Art. 2. — 1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'art. 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti.

3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, nonché delle disposizioni comunitarie».

«Art. 7. — 1. Ai contratti previsti nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401».

Art. 37 legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:

«Art. 37 (*Competenza del funzionario delegato*). — 1. A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni».

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. *La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29.

Norme temporanee

1. Le disposizioni previste *dall'articolo 19* cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
		Quantità		
	Dirigente superiore 1° Dirigente amministrativo 1° Dirigente servizio sociale	— 3 3	2 20	
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario Direttore coordinatore di servizio sociale Direttore coordinatore di area pedagogica	12 7 —	55	74
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario Direttore di servizio sociale Direttore di area pedagogica	1 5 —	117	123
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile Assistente sociale coordinatore Educatore coordinatore Capo tecnico	42 304 231 1	392	970
Livello VI	Educatore	—	202	202
Livello V	Operatore amministrativo Operatore area pedagogica Operaio tecnico specializzato Infermiere professionale Vigilatrice pen. (art. 27/395) Operaio tecnico qualificato Addetto lavorazioni	94 176 16 3 16 23 75	298	701
Livello IV			240	240
Livello III			50	50

TABELLA *B*

PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	1° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1.376

QUADRO *H* - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	Totale	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5) Direttori di strutture amministrative dell'Ufficio centrale	17 3

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge di conversione del presente decreto:

«2. Il comma 1-*bis* dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima".

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

"2-*quater*. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".

4. Al comma 2-*quinquies* dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1993".

5. All'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"2-*sexies*. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-*quater*, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazione immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui all'Ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto"».

Art. 15 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, come sopra modificato:

«Art. 15. — 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

1-bis. *Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

b) *iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;*

c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità».

Art. 2 D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, come sopra modificato:

«Art. 2 (*) *(Attività informativa)*. — 1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

(*) Per il testo delle norme richiamate nell'articolo si veda il testo del D.L. n. 345/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991.

proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-*bis*. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.

2-*ter*. I commi 1 e 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.

2-quater. *L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-*ter *del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.*

2-quinquies. *A decorrere dal 1° gennaio 1993* la rubrica denominata "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'art. 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto commissario dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. *In relazione a quanto stabilito dal comma 2-*quater, *il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto.*

3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate».

92A3636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.a Amalia Gallone con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Corso, notaio in Milano, numero di arch. 27331/2442 e consistente in beni mobili del valore di L. 73.106.529.

92A4197

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.a Giovanna Pagliari con testamento olografo pubblicato per atto dott. Salvatore Carugati, notaio in Legnano, numero di repertorio 178563 e consistente in due appartamenti e due box siti in Mezzegra (Como), frazione Azzano, del periziato valore di L. 500.000.000.

92A4198

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Paola Bonfanti con testamento olografo pubblico per atto dott. Renato Giacosa, notaio in Torino, numero di repertorio 559 e consistente in un appartamento sito in Milano, via Gran Sasso n. 50, del periziato valore di L. 113.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Milano 28 aprile 1989).

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Ida Manchio con testamento olografo pubblicato per atto dott. Lorenzo Montenero, numero di repertorio 17223 e consistente in un appartamento sito in Candia Lomellina (Pavia) del periziato valore di L. 105.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Pavia 2 ottobre 1990).

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Giuseppe Massobrio con testamento olografo pubblico per atto dott. Gianfranco Russo, notaio in Alessandria, numero di repertorio 106414 e consistente nella piena proprietà di un appartamento locato sito in Nizza Monferrato del periziato valore di L. 112.000.000.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Caterina Sandrone con testamento olografo pubblico per atto dott.ssa Luisa Quaglino Rinaudo, notaio in Torino, numero di repertorio 65389 e consistente nella somma di L. 4.352.987 pari a 1/4 dei risparmi della *de cuius*.

92A4199

MINISTERO DEL TESORO

N. 177

Corso dei cambi del 9 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1074,200	1074,200	1075 —	1074,200	1074,200	1074,200	1074,350	1074,200	1074,200	1074,200
E.C.U.	1547,600	1547,600	1548 —	1547,600	1547,600	1547,600	1548,060	1547,600	1547,600	1547,600
Marco tedesco	764,600	764,600	764,750	764,600	764,600	764,600	764,500	764,600	764,600	764,600
Franco francese	224,600	224,600	225 —	224,600	224,600	224,600	224,610	224,600	224,600	224,600
Lira sterlina	2131,750	2131,750	2135 —	2131,750	2131,750	2131,750	2132,400	2131,750	2131,750	2131,750
Fiorino olandese	678,130	678,130	678,250	678,130	678,130	678,130	678,130	678,130	678,130	678,130
Franco belga	37,054	37,054	37,080	37,054	37,054	37,054	37,060	37,054	37,054	37,054
Peseta spagnola	11,774	11,774	11,790	11,774	11,774	11,774	11,775	11,774	11,774	11,774
Corona danese	197,940	197,940	198 —	197,940	197,940	197,940	197,970	197,940	197,940	197,940
Lira irlandese	2025,400	2025,400	2025 —	2025,400	2025,400	2025,400	2025,750	2025,400	2025,400	—
Dracma greca	6,140	6,140	6,130	6,140	6,140	6,140	6,143	6,140	6,140	—
Escudo portoghese	8,707	8,707	8,720	8,707	8,707	8,707	8,704	8,707	8,707	8,707
Dollaro canadese	890,650	890,650	899 —	890,650	890,650	890,650	889,900	890,650	890,650	890,650
Yen giapponese	8,725	8,725	8,680	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725
Franco svizzero	860,950	860,950	863,100	860,950	860,950	860,950	860,940	860,950	860,950	860,950
Scellino austriaco	108,626	108,626	108,700	108,626	108,626	108,626	108,628	108,626	108,626	108,626
Corona norvegese	193,140	193,140	193 —	193,140	193,140	193,140	193,120	193,140	193,140	193,140
Corona svedese	209,120	209,120	209 —	209,120	209,120	209,120	209,130	209,120	209,120	209,120
Marco finlandese	240,250	240,250	241 —	240,250	240,250	240,250	241,500	240,250	240,250	—
Dollaro australiano	770,900	770,900	771 —	770,900	770,900	770,900	771,200	770,900	770,900	770,900

Media dei titoli del 9 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,200
» » » 21- 4-1987/94	85,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	93,600
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	92,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	95,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,875
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,275
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,150

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	93,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,400
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,325
» » » » 1-12-1987/92	99,250
» » » » 1- 1-1988/93	98,300
» » » » 1- 2-1988/93	98,300
» » » » 1- 3-1988/93	98,750
» » » » 1- 4-1988/93	98,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	18- 6-1986/93	96,675
» » » »	1- 7-1988/93	98,675
» » » »	17- 7-1986/93	97 —
» » » »	1- 8-1988/93	98,625
» » » »	19- 8-1986/93	97,200
» » » »	1- 9-1988/93	98,975
» » » »	18- 9-1986/93	97,750
» » » »	1-10-1988/93	97,375
» » » »	20-10-1986/93	97,700
» » » »	1-11-1988/93	98,425
» » » »	18-11-1987/93	98,375
» » » »	19-12-1986/93	97,100
» » » »	1- 1-1989/94	96,800
» » » »	1- 2-1989/94	97,650
» » » »	1- 3-1989/94	98,800
» » » »	15- 3-1989/94	98,075
» » » »	1- 4-1989/94	98,125
» » » »	1- 9-1989/94	96,600
» » » »	1-10-1987/94	97,900
» » » »	1-11-1989/94	95,300
» » » »	1- 1-1990/95	94,500
» » » »	1- 2-1985/95	95,255
» » » »	1- 3-1985/95	92,850
» » » »	1- 3-1990/95	95,550
» » » »	1- 4-1985/95	92,175
» » » »	1- 5-1985/95	92,275
» » » »	1- 5-1990/95	94,600
» » » »	1- 6-1985/95	92,325
» » » »	1- 7-1985/95	93,375
» » » »	1- 7-1990/95	96,625
» » » »	1- 8-1985/95	94,250
» » » »	1- 9-1985/95	96,150
» » » »	1- 9-1990/95	96,150
» » » »	1-10-1985/95	94,425
» » » »	1-10-1990/95	94,625
» » » »	1-11-1985/95	95,150
» » » »	1-11-1990/95	94,650
» » » »	1-12-1985/95	94,325
» » » »	1-12-1990/95	93,800
» » » »	1- 1-1986/96	93,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,500
» » » »	1- 1-1991/96	93,950
» » » »	1- 2-1986/96	93,250
» » » »	1- 2-1991/96	93,525
» » » »	1- 3-1986/96	93,550
» » » »	1- 4-1986/96	93,250
» » » »	1- 5-1986/96	93,150
» » » »	1- 6-1986/96	94,250
» » » »	1- 7-1986/96	95,325
» » » »	1- 8-1986/96	95,325
» » » »	1- 9-1986/96	95,375
» » » »	1-10-1986/96	92,675
» » » »	1-11-1986/96	92,775
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	91,650
» » » »	1- 2-1987/97	90,700
» » » »	18- 2-1987/97	90,975
» » » »	1- 3-1987/97	90,750
» » » »	1- 4-1987/97	90,950
» » » »	1- 5-1987/97	90,375
» » » »	1- 6-1987/97	92,650
» » » »	1- 7-1987/97	92,900
» » » »	1- 8-1987/97	95,425
» » » »	1- 9-1987/97	97,350
» » » »	1- 3-1991/98	92,725
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	91,850
» » » »	1- 5-1991/98	91,950
» » » »	1- 6-1991/98	91,725
» » » »	1- 7-1991/98	91,325
» » » »	1- 8-1991/98	91,425
» » » »	1- 9-1991/98	92,475
» » » »	1-10-1991/98	91,850
» » » »	1-11-1991/98	92 —
» » » »	1-12-1991/98	91,350
» » » »	1- 1-1992/99	91,400
» » » »	1- 2-1992/99	90,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	98,950
» » »	12,50%	1- 2-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	97 —
» » »	12,50%	1-10-1993	95,450
» » »	12,50%	1-11-1993	95,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96 —
» » »	12,50%	17-11-1993	96,150
» » »	12,50%	1-12-1993	96,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	95,700
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	94,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	94,985
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	94,650
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	94,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	94,950
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	94,325
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	94,625
» » »	12,50%	1-11-1990/94	93,850
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	93,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	91,950
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	91,950
» » »	12,00%	1-11-1991/96	91,575
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	92,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	92,250
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	92,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	92,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,625
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	93,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	90,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	90,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	89,950

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	98,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	102 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,525
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,800
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,050
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,450
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M09092

N. 178

Corso dei cambi del 10 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1086,500	1086,500	1087,750	1086,500	1086,500	1086,500	1087,550	1086,500	1086,500	1086,500
E.C.U.	1547,400	1547,400	1548 —	1547,400	1547,400	1547,400	1547,200	1547,400	1547,400	1547,400
Marco tedesco	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400	765,400
Franco francese	224,550	224,550	225 —	224,550	224,550	224,550	224,610	224,550	224,550	224,550
Lira sterlina	2134,100	2134,100	2135 —	2134,100	2134,100	2134,100	2134,690	2134,100	2134,100	2134,100
Fiorino olandese	678,960	678,960	679,120	678,960	678,960	678,960	679 —	678,960	678,960	678,960
Franco belga	37,101	37,101	37,100	37,101	37,101	37,101	37,101	37,101	37,101	37,101
Peseta spagnola	11,773	11,773	11,800	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773
Corona danese	197,790	197,790	197,750	197,790	197,790	197,790	197,800	197,790	197,790	197,750
Lira irlandese	2030 —	2030 —	2028 —	2030 —	2030 —	2030 —	2029,900	2030 —	2030 —	—
Dracma greca	6,149	6,149	6,140	6,149	6,149	6,149	6,150	6,149	6,149	—
Escudo portoghese	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,725	8,730	8,730	8,730
Dollaro canadese	887,150	887,150	891 —	887,150	887,150	887,150	888 —	887,150	887,150	887,150
Yen giapponese	8,796	8,796	8,810	8,796	8,796	8,796	8,797	8,796	8,796	8,796
Franco svizzero	862,300	862,300	861,750	862,300	862,300	862,300	862,350	862,300	862,300	862,300
Scellino austriaco	108,758	108,758	108,700	108,758	108,758	108,758	108,750	108,758	108,758	108,758
Corona norvegese	193,140	193,140	193 —	193,140	193,140	193,140	193,200	193,140	193,140	193,140
Corona svedese	209,200	209,200	208,500	209,200	209,200	209,200	209,230	209,200	209,200	209,200
Marco finlandese	240,250	240,250	239,500	240,250	240,250	240,250	240,500	240,250	240,250	—
Dollaro australiano	780,100	780,100	782,500	780,100	780,100	780,100	779,250	780,100	780,100	780,100

Media dei titoli del 10 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	84,850
» » » 21- 4-1987/94	85,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	93,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	92,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,175
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	95,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	97,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	97,950
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	91,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,075
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	91,800
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,125
» » » » 1-12-1987/92	99,050
» » » » 1- 1-1988/93	98,350
» » » » 1- 2-1988/93	98,250
» » » » 1- 3-1988/93	98,700
» » » » 1- 4-1988/93	98,500

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,675
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,625
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99 - -
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,775
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,950
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,275
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,375
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94	96,800
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,550
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,750
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	98,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94	96,575
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,700
»	»	»	»	1-11-1989/94	95,425
»	»	»	»	1- 1-1990/95	94,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,225
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,850
»	»	»	»	1- 3-1990/95	95,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,525
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95	94,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,425
»	»	»	»	1- 7-1990/95	94,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,650
»	»	»	»	1- 9-1990/95	95,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,775
»	»	»	»	1-10-1990/95	94,600
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	94,600
»	»	»	»	1-12-1985/95	94,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	93,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,375
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	»	»	»	1- 1-1991/96	93,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,300
»	»	»	»	1- 2-1991/96	93,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,025
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,600
»	»	»	»	1- 1-1987/97	91,225
»	»	»	»	1- 2-1987/97	91,975
»	»	»	»	18- 2-1987/97	90,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97	90,475
»	»	»	»	1- 4-1987/97	89,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	90,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,300
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,250
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1991/98	92
»	»	»	»	1- 5-1991/98	92,225
»	»	»	»	1- 6-1991/98	91,925
»	»	»	»	1- 7-1991/98	91,300
»	»	»	»	1- 8-1991/98	91,700
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,925
»	»	»	»	1-10-1991/98	92 -
»	»	»	»	1-11-1991/98	92,250
»	»	»	»	1-12-1991/98	91,800
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1-10-1992	99
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	95,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,375
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	94,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95 -
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	94,825
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	94,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	94,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	94,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	94,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	93,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	93,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	93,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	91,925
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	92 -
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	92,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	92,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	92,825
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	92,250
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,450
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	89,975
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,125
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	90,850
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	92,925
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	98,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	98,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96 -
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,650
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,300
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,050
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,800
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,350
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,625
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,575
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,350
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,450
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M10092

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 673 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Hotel Mioni Terme di Mioni Giovanni e C., con sede in Montegrotto Terme (Padova), piazzale Stazione n. 10, codice fiscale 02006740282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Mioni», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, estetica palestra, grotta e piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Khabbazè Georges.

Con provvedimento n. 679 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Terme Continental, con sede in Montegrotto Terme, via Neroniana n. 8, codice fiscale 00674680285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Continental», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, irrigazioni, inalazioni, aerosol, estetica, fisiochinesiterapia, massaggi subacquei e speciali, palestra, grotta e piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Matarveh Mary.

92A4180

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte Margherita»

Con provvedimento n. 4426 del 28 luglio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare la S.r.l. Fonte Margherita, con sede legale e stabilimento di produzione in via Fonte n. 9, comune di Torrebelvicino (Vicenza), codice fiscale 00162570246, ad aggiornare le analisi chimiche da riportare nelle etichette da applicare ai contenitori in vetro, per la vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Margherita».

92A4181

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1991, n. 171, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 marzo 1991, prot. n. 1807/1617, la società Norda S.r.l., con sede in Milano, via Giannone, 9 e stabilimento in Tarsogno di Tornolo (Parma), via Provinciale Sud, 39, codice fiscale 00153340344, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Reale» di Tarsogno (Parma), in contenitori di vetro a rendere delle capacità di 90 cl nei tipi naturale, lievemente addizionata di anidride carbonica e addizionata di anidride carbonica, di 45 cl nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica e in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) della capacità di cl 150e, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica.

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 maggio 1992, n. 1992, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 giugno 1992, prot. n. 4781/3411, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via P. Aretino, 5 e stabilimento in Montefiorino (Modena), via Lame, codice fiscale 00322590357, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Parco» di Montefiorino (Modena) nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) delle capacità di litri 2, 1,5 e 0,500.

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 maggio 1992, n. 1993, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 giugno 1992, prot. n. 4782/3411, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via P. Aretino, 5 e stabilimento in Montefiorino (Modena), via Lame, codice fiscale 00322590357, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena) nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) delle capacità di litri 2, 1,5 e 0,500.

92A4179

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 330.000
- semestrale ..... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 635.000
- semestrale ..... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 7 0 9 2 *

L. 1.200